



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

ORDINANZA N° Gen. 50 del 14/03/2021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO - CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE, AREE GIOCO PUBBLICHE E PARCHI COMUNALI.

IL SINDACO

- **PREMESSO** che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale ;
- **VISTO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020, ha dichiarato che il covid-19 è caratterizzato come una pandemia;
- **VISTO** il D.L. 25 marzo 2010, n.19;
- **VISTO** il D.L. 4 gennaio 2021, n. 2 con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19;
- **VISTI** i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- **VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- **VISTO**, da ultimo, il DPCM del 02 marzo 2021 che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;
- **RICHIAMATE** le ordinanze del Presidente della Giunta regionale della Regione Molise per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- RICHIAMATA l'ordinanza del 12.03.2021 del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale si rinnova per la Regione Molise la c.d. "Zona Rossa" per un periodo di 15 giorni a far data dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del 13.03.2021;
- VISTO il D.L. n. 30 del 13.03.2021 (G.U. serie generale del 13.03.2021) che adotta ulteriori urgenti misure per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19;
- VISTA la propria ordinanza n. 40 del 28 febbraio 2021;
- CONSIDERATO, altresì, che il rinnovo della c.d. "Zona Rossa" su tutto il territorio regionale, con decorrenza 15.03.2021, rende opportuno approntare ulteriori misure idonee ad ottenere una riduzione della curva epidemica;
- CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello regionale e locale, e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
- TENUTO CONTO dell'aumento del numero di contagi registrato nei giorni scorsi in Provincia di Isernia, e che l'aumento dei contagi graverebbe ulteriormente sul Sistema Sanitario Regionale che già sopporta una notevole richiesta di ospedalizzazione e causando una possibile grave limitazione al normale accesso alle cure per la popolazione residente;
- RITENUTO che quanto sopra esposto rappresenta condizioni di eccezionalità e di urgente necessità, al fine di adottare ogni misura ritenuta idonea per prevenire il contagio a tutela della Sanità Pubblica;
- VISTO l'art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

a far data dal 15 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 la proroga della chiusura della Villa Comunale, del Parco della Rimembranza, della Piazzetta dei Giovani Ricercatori e di tutte le aree gioco, compresi i campetti e i campi da calcetto, basket e similari, presenti sull'intero territorio comunale, già disposta con precedente ordinanza n. 40 del 28/02/2021;

RICHIAMA

la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni riguardanti le misure restrittive applicate nella c.d. "Zona Rossa" di cui al CAPO V del DPCM 02.03.2021.

RACCOMANDA FORTEMENTE

- l'osservanza delle disposizioni concernenti l'attività motoria e l'attività sportiva individuale all'aperto;
- l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti per la prevenzione del contagio da COVID-19, e in particolare l'utilizzo dei dispositivi di protezione personale (mascherine), il frequente lavaggio delle mani, il distanziamento sociale, nonché ogni altra indicazione finalizzata alla prevenzione e al contenimento del contagio.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Isernia;

Dispone, altresì, che la presente ordinanza venga trasmessa :

- alla Prefettura di Isernia;
- alla Questura di Isernia;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Presidente della Giunta regionale Molise;
- al Comando della Polizia Locale di Isernia;
- al Dipartimento Unico di Prevenzione ASReM;
- ai Dirigenti del Comune di Isernia;

nonché all'Ufficio Stampa per garantirne la massima diffusione.

AVVERTE

- che i trasgressori delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, saranno puniti con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000, fatta salva l'azione penale ai sensi dell'articolo 650 del codice penale;

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento, richiamati nel presente provvedimento, comporta una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 3'000,00, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, fatto salvo che il fatto non costituisca reato.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

il Sindaco
d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT
SPA